



## **STATUTO**

### **NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA - BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI**

#### **Premessa**

La Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi è stata fondata il 17 luglio 1947 a Trieste. Nell'atto costitutivo è scritto "La biblioteca sarà NAZIONALE, perché raccoglierà tutta la stampa slovena e DEGLI STUDI, perché nelle sue raccolte sarà compresa tutta la letteratura scientifica e tecnica."

La Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi prosegue la ricca tradizione dei circoli e delle sale di lettura e delle biblioteche, che in varie epoche hanno operato dall'anno 1848 in poi sul territorio oggi abitato dalla comunità nazionale slovena in Italia, ossia sul territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Citiamo soltanto i due circoli slavi di lettura (fondati nel 1848 a Gorizia e Trieste), nonché la Sala di lettura slava a Trieste (1861) e la Sala di lettura slovena a Gorizia (1862). Il fascismo dopo la prima guerra mondiale ha completamente annientato con la violenza tutte queste attività e tradizioni culturali. Dopo la seconda guerra mondiale si è reso necessario ricominciare da capo: di questo impulso al rinnovamento è espressione anche la fondazione della Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi.

La Repubblica Italiana ha riconosciuto ufficialmente e giuridicamente l'esistenza, l'attività e lo status della Biblioteca nazionale slovena e degli studi, alla quale è stato attribuito un ruolo particolare e specifico nell'attuale territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi è membra e socio fondatore della "Slovenska kulturno gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena" dal 1954 ed è membra della "Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene" dal 1992. La Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi è affiliata all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

#### **TITOLO I**

##### **Denominazione e sede**

#### **Art. 1**

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata "NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA - BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI".

#### **Art. 2**

Essa ha sede legale in Trieste ed opera anche in altre sedi decentrate. Potrà istituire sedi secondarie e succursali su tutto il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

#### **TITOLO II**

##### **Scopo e oggetto**

#### **Art. 3**

L'Associazione non si propone finalità di lucro. Essa ha lo scopo di realizzare biblioteche, centri di studi e di ricerca, fornendoli di libri, stampe e materiali medialti in genere, arredamento, ecc., amministrandoli in conformità allo Statuto ed al regolamento interno, incrementandone in ogni modo l'attività.

In particolare l'Associazione si propone di:

- perseguire finalità di solidarietà sociale tutelando, promuovendo e valorizzando fatti e cose di interesse artistico, storico e culturale;
- promuovere e pubblicizzare la cultura, la letteratura e la lingua slovena;

- realizzare biblioteche e centri di attività culturale;
  - divulgare materiale illustrativo e didattico;
  - organizzare manifestazioni culturali e stages di ricerca giovanile;
  - svolgere attività editoriale in via occasionale;
  - istituire o incentivare musei e archivi;
  - svolgere attività didattiche e di ricerca per scuole di ogni ordine e grado;
  - svolgere attività di aggiornamento e formazione per personale docente ed altre figure professionali;
  - organizzare mostre, convegni, seminari e laboratori;
  - istituire borse di studio e concorsi di interesse per l'Associazione;
  - collaborare con associazioni, istituzioni, musei, fondazioni, università nei campi di interesse comune sia in Italia che all'estero;
  - attendere alla conservazione di beni culturali mobili;
  - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per la gestione di impianti, attività, collaborare per la promozione di manifestazioni e iniziative culturali;
  - effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### **TITOLO III Soci**

#### **Art. 4**

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire persone fisiche che verranno ammesse dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

#### **Art. 5**

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto anche in ordine alla approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- ad essere eletti negli Organi dell'Associazione;
- a fruire i servizi offerti dall'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli Organi sociali.

#### **Art. 6**

La qualità di socio decade per:

- recesso;
  - morte del socio;
  - esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri qualora venga constatata la mancata ottemperanza alle finalità ed alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli Organi sociali, oppure per comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- Inoltre nel caso in cui il socio non abbia partecipato a cinque (5) Assemblee consecutive e in tal modo non manifesta interesse alla continuazione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo invia al socio una richiesta di espressione di interesse e in caso di mancato riscontro da parte del socio, può decidere di cancellare il medesimo in via definitiva dal libro soci.
- L'esclusione diventa definitiva dopo l'annotazione nel libro soci.

I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

## **TITOLO IV Organi dell'Associazione**

### **Art. 7**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio Sindacale

## **Assemblea**

### **Art. 8**

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputa necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) dei soci entro un mese dalla richiesta. Nel caso di rifiuto o per altre cause, l'Assemblea viene convocata dal Collegio dei Sindaci entro i quattordici (14) giorni successivi. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata una volta all'anno.

La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta che deve essere inviata tramite posta ordinaria o elettronica a ciascun socio, oppure mediante pubblicazione su un giornale locale dell'avviso di convocazione, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data e l'ora della prima e seconda convocazione, la sede e l'ordine del giorno.

Di norma, le Assemblee dei soci non si svolgono in forma pubblica, fatta salva la partecipazione di eventuali ospiti. L'ammissione dei non soci a partecipare all'Assemblea è stabilita da chi presiede l'adunanza.

L'Assemblea dei soci si svolge in lingua slovena.

**L'Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei soci presenti.

La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la formulazione del programma di attività sociale;
- la deliberazione sugli indirizzi o direttive generali dell'Associazione;
- l'elezione delle cariche sociali;
- l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni.

### **Art. 9**

**L'Assemblea straordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo (1/3) dei soci aventi diritto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione sono necessari i quorum di cui al successivo articolo 18.

### **Art. 10**

Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i soci maggiorenni.

I soci possono essere rappresentati in sede assembleare da altri soci su delega scritta. La delega è sottoposta a verifica da parte del Segretario del Consiglio Direttivo o del suo delegato prima dell'inizio dell'Assemblea. Ciascun socio può rappresentare per delega un massimo di due (2) soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal

Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.  
Il Presidente nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.  
Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 11**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un membro il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri sia dimissionaria i membri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea dei soci entro trenta (30) giorni.

Il Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito a tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione, deliberare sugli acquisti e sulle vendite ed in merito alla gestione del personale;
- predisporre i rendiconti economici e finanziari consuntivi e preventivi ed i programmi di massima dell'attività associativa da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci;
- predisporre eventuali regolamenti interni della Biblioteca da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- avvalersi di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

#### **Art. 13**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due (2) dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano inoltre il Direttore e un rappresentante del personale dipendente senza diritto di voto.

Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono in lingua slovena.

### **Presidente**

#### **Art. 14**

Il Presidente dell'Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente oppure ad altro membro nominato dal Consiglio Direttivo.

### **Collegio Sindacale**

#### **Art. 15**

Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) membri effettivi eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Nomina al proprio interno il Presidente. In caso di dimissioni o di decesso di un membro il Collegio Sindacale provvede alla sua sostituzione con il

primo dei non eletti.

Il Collegio Sindacale ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ed ha il compito di:

- controllare l'Amministrazione dell'Associazione;
- vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sull'operato del Consiglio Direttivo e presentare i propri rapporti su questa attività all'Assemblea dei soci;
- accertare la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- convocare l'Assemblea dei soci nel caso di rifiuto del Consiglio Direttivo per altre cause.

## **TITOLO V** **Fondo comune**

### **Art. 16**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi sociali che sono intrasmissibili e non rivalutabili;
- da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, atti di liberalità provenienti da soci e non soci;
- da contributi di Enti Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da entrate derivanti da prestazione di servizi;
- da proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da libere erogazioni degli associati e dei terzi;
- dagli utili derivanti dalle manifestazioni e da avanzi di gestione che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- dai contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

## **Esercizio sociale**

### **Art. 17**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno e deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'Assemblea entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

## **TITOLO VI** **Scioglimento**

### **Art. 18**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo attivo verrà devoluto, al fine di perseguire finalità di pubblica utilità, ad altro Ente, associazione slovena avente finalità analoghe oppure ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale della minoranza slovena in Italia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 .

## **TITOLO VII** **Controversie**

### **Art. 19**

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre (3) Proviviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.

## **Norma finale**

### **Art. 20**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.